



# Diritto & Fisco



Provvedimento dell'Agenzia delle entrate per rimediare al malfunzionamento Sogei

## Spesometro, rinvio al 5 ottobre

In caso di errori formali niente sanzioni entro il 13/10

DI CRISTINA BARTELLI

**R**invio per lo spesometro al 5 ottobre mentre per gli invii contenenti errori formali o documentazione insufficiente si potranno ritrasmettere i file entro il 13 ottobre (15 giorni, cioè dalla scadenza del 28 settembre). Con lo slittamento della trasmissione di dati e fatture alle Entrate, concesso con provvedimento dell'Agenzia delle entrate e reso noto ieri con un comunicato, si è concluso, al termine dell'ennesima giornata convulsa, un fine settimana di ordinaria follia fiscale per il nuovo adempimento in scadenza il prossimo giovedì, che riguarda oltre 20 miliardi di dati. Il servizio del sito riprenderà domani anche se in funzionalità ridotta. Mentre nella giornata di ieri tutti i dati trasmessi con gli applicativi delle softwarehouse sono state ricevute dal sistema. La proroga arriva dunque per rimediare al grosso intoppo creato dal sistema informatico messo in piedi da Sogei. L'Agenzia precisa dunque che «il servizio web per l'invio dei dati delle fatture sarà quindi ripristinato, con l'eccezione di alcune funzionalità sulle quali sono in corso ancora interventi da parte di Sogei volti a ripristinare al più presto il servizio completo. In particolare non sono ancora attive», elenca la nota, «le seguenti funzionalità: modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web; la visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi; la precompilazione dei dati all'interno della funzionalità di generazione dati fattura. Si ricorda» specificano le Entrate, «in proposito, che sono comunque sempre stati attivi tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso software gestionali. Dopo la denuncia di *ItaliaOggi* di sabato scorso sulla vulnerabilità del sito dell'Agenzia delle entrate, tale per cui chiunque entrasse con le credenziali Entratel sarebbe stato in grado di «sbirciare» e modificare ogni dato presente, le sigle rappresentanti dei sindacati dei dottori commercialisti hanno tentato di tamponare le vere e proprie crisi di nervi della categoria firmando una nota congiunta. Ieri in serata anche il consiglio nazionale dei dottori commercialisti è intervenuto, mentre il garante della privacy Antonio Soro ha aperto un'indagine per

individuare le responsabilità. A tutto ciò vanno aggiunte le iniziative di singoli professionisti. Alcuni di essi, oltre a riversare impropri e proteste sui social network, hanno proposto una class action. Altri hanno già iniziato a raccogliere le fatture in formato cartaceo, per successiva consegna all'Agenzia delle entrate. I sette sindacati dei dottori commercialisti (Adc - Aicd - Anc - Andoc - Unagraco - Ungdec - Unico) hanno ricordato di aver inviato una lettera al viceministro Luigi Casero e al direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, «per denunciare la situazione di grave difficoltà che persiste a pochi giorni dalla scadenza del 28 settembre che segna il debutto del nuovo spesometro». Significativo un passaggio della nota, quello in cui affermano che sia loro sia l'Agenzia erano a conoscenza del bug del sistema che consentiva di visualizzare e modificare tutti gli invii effettuati dai contribuenti. «Nonostante», ricordano, ammettendo la conoscenza del problema, «le segnalazioni formulate il 19 e il 21 settembre scorso, la procedura è stata messa off line tardivamente e, a tutt'oggi, non si conoscono i tempi per il ripristino del servizio». Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, sottolinea invece come gli studi si trovino, a poche ore «con tutte le problematiche ancora non risolte. A ciò si aggiunge, la grave violazione della privacy dei contribuenti che è emersa negli ultimi giorni. Una situazione», conclude Miani, «inaccettabile, non degna di un Paese civile come il nostro, per la quale è doveroso porre immediato rimedio». Tanto che il Consiglio nazionale valuterà le iniziative da intraprendere con i presidenti degli altri 131 ordini territoriali. Infine l'Aicd (Associazione italiana dottori commercialisti) ha ricordato che «già nel settembre 2016, l'allora direttrice dell'agenzia delle entrate Rossella Orlandi, con la battuta "Basta un click" liquido le perplessità avanzate dai sindacati» in merito allo spesometro. Un ricordo che oggi ha il sapore amaro di una beffa. E per concludere la giornata, ironia della sorte, il decreto con la proroga del 28 settembre, preannunciata con comunicato dal mef lo scorso 2 settembre, è andato in G.U. ieri sera.

### Criticità per tutti i gusti

**Criticità per tutti i gusti. C'è chi ha ricevuto gli aggiornamenti anche dopo metà settembre e chi, in fase avanzata, è comunque alle prese con le ormai note bizzarrie del nuovo sistema di trasmissione. C'è chi per giorni si è trovato alle prese con il messaggio che «il file è stato preso in carico e a breve verrà elaborato» e per tutti, comunque, dal 22 l'ha fatta da padrona quest'altro: «Il servizio web è temporaneamente sospeso per manutenzione. Restano attivi tutti gli altri canali di trasmissione. Ci scusiamo per l'inconveniente».**

**Le banalità. Anche il Cap a 4 cifre (e non 5 come in Italia) di un soggetto estero può**

**diventare una montagna da scalare. Le specifiche tecniche, invero, preciserebbero (per chi è in grado di leggerle) che Cap, n. civico e provincia non sono obbligatori ma le anagrafiche servono anche per la spedizione della merce (in Italia come all'estero) e c'è chi, per quelle estere, si è dovuto ingegnare con riposizionamenti del dato sulla stringa dell'indirizzo.**

**Bollette d'importazione a rischio confusione. La risoluzione 87/E che (dal 2018) obbliga a «intersecare» i dati del fornitore estero (IdPaese e Idcodice) con gli importi della bolletta (vedi *ItaliaOggi* del 5/9/2017) non può funzionare quando a**

*continua a pag. 28*

### I principali casi critici

#### Periodicità trimestrale dal 2018

È operativamente troppo pesante per la maggior parte delle Pmi e dei professionisti

#### Fatture pasti di pochi euro e/o altre fatture di importo inferiore a € 300 riepilogate ex Dpr 695/96

Vanno comunicati i dati delle singole fatture (cm 1/E/17); per evitare oneri amministrativi esagerati, il cliente deve rinunciare alla detrazione dell'Iva chiedendo all'esercente scontrino parlante o RF integrata. La nuova posizione dell'AE determina un'abrogazione (di fatto) della semplificazione del dpr 695/96

#### Alberghi, ristoranti, noleggio auto all'estero

L'operazione in quanto non territoriale (art. 7-querter) non è rilevante né soggetta ad obbligo di annotazione Iva e quindi sarebbe coerente non trasmetterla; nulla osta, tuttavia, alla trasmissione con natura «N2».

#### Fatture attive extraterritoriali emesse ai sensi dell'art. 21 c. 6-bis

Ancorché non territoriali fanno volume d'affari e vanno annotate dal fornitore IT. Si usa «N6 inversione contabile» quando l'operazione è territoriale in altro Stato Ue o ve la controparte sia ivi debitore d'imposta; si usa «N2 non soggetta» quando l'operazione è territoriale extra Ue. Non tutti hanno ben chiara questa distinzione introdotta nel 2013. Quelle «N2 non soggette», vanno comunicate anche dal cessionario se residente (art. 25 c. 3)

#### Autofatture art. 17 c. 2 per acquisti interni da extra Ue

Molti hanno annotato sé stessi come controparte; l'operazione va invece comunicata con i dati del fornitore estero

#### Acquisti interni in r.c. art. 17 c. 2 da fornitore Ue (compresi acquisti da soggetto con RF o Id)

Codificando l'anagrafica con IdPaese Ue del fornitore, le specifiche pretendono l'utilizzo del tipo documento TD10 o TD11, ma tecnicamente non si tratta di acquisti intracomunitari

#### Importazioni di merce acquistata viaggiante da fornitore Ue

L'abbinamento con l'IdPaese Ue del fornitore richiede il tipo documento TD10; l'operazione viene interpretata dal sistema come acquisto intra e non come importazione; per il 2017 l'utilizzo della soluzione transitoria (IDPaese «00» e Id Codice «9999999999») permette di superare tale incoerenza

#### Importazioni senza acquisto a monte

Da chiarire se la soluzione transitoria 2017 (IDPaese «00» e Id Codice «9999999999») potrà essere utilizzata anche dal 2018; mancando il fornitore a monte non si riescono ad immaginare altre soluzioni.

Grave illecito professionale, il parere del Cds sulle Linee guida Anac

# Mano pesante sulle gare

## Fuori anche per una sentenza di I grado

DI ANDREA MASCOLINI

**A**nche una sentenza di primo grado per turbativa d'asta può determinare l'esclusione da una gara per affidamento di contratti pubblici; la stazione appaltante deve valutare la rilevanza del comportamento dell'impresa. Lo precisa il Consiglio di stato che chiede all'Anac di chiarire questo profilo nel parere (del 14 settembre) sulla bozza di Linee guida dell'Autorità (a carattere non vincolante) che trattano anche della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici consistente nel «grave illecito professionale».

Il codice prevede che la stazione appaltante escluda l'operatore economico quando essa «dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti profes-

sionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità». La disposizione ha una portata molto più ampia rispetto a quella contenuta nell'art. 38 del precedente codice: non opera alcuna distinzione tra precedenti rapporti contrattuali con la medesima o con diversa stazione appaltante, e non fa riferimento solo alla negligenza o all'errore professionale, ma più in generale all'illecito professionale, che abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall'errore o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, ma anche in fase di gara.

In tali ipotesi, se l'esclusione per grave illecito professionale costituisce atto vincolato, l'accertamento del relativo presupposto necessita di una adeguata valutazione e di una congrua motivazione da parte della stazione appaltante.

Il Consiglio di stato chiarisce quindi che se è stata emessa la sentenza definitiva, è pacifico che si debba procedere all'esclusione; ma all'esclusione si potrebbe arrivare anche con riguardo a una sentenza non definitiva per gli stessi reati. In questo caso i giudici suggeriscono ad Anac di specificare che la condanna non definitiva può acquisire rilevanza quale «illecito professionale grave» e, quindi, come motivo di esclusione. Dice il parere che la stazione appaltante, deve valutare se il fatto sia tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico e, in ragione di tale valutazione, deve motivare adeguatamente l'eventuale esclusione dalla gara. Infatti, la norma «non descrive la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva, ma rinvia, per la sussunzione del fatto concreto nell'ipotesi

normativa, all'integrazione dell'interprete, mediane l'utilizzo di concetti che vanno completati e specificati con elementi o criteri extragiuridici».

Il parere suggerisce anche di chiarire che, per le sentenze non definitive, la durata del motivo di esclusione per grave illecito professionale, fissata in tre anni, deve intendersi come decorrente dalla data del definitivo accertamento del fatto, durante i quali la stazione appaltante deve tenere conto del motivo stesso ai fini della propria valutazione discrezionale circa la sussistenza del presupposto per procedere all'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

—Riproduzione riservata—



Il parere sul sito  
[www.italioggi.it/](http://www.italioggi.it/)  
documenti

### I DATI DEL MEF

## I 20 euro e i 2 i più falsificati

Ancora in diminuzione il fenomeno della falsificazione di banconote e monete. La banconota da 20 euro e la moneta da due restano i tagli più falsificati. Risulta dalle segnalazioni di sospette falsità giunte all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (Ucamp) del Tesoro e i dati sono contenuti nell'ultimo Rapporto sulla falsificazione dell'euro 2016 giunto alla sua trentesima edizione e reso ieri disponibile online dal Mineconomia. Esso mostra come nel 2016 siano state oggetto di ritiro dalla circolazione e/o di sequestro 169.923 banconote (-21% rispetto al 2015), per un valore nominale complessivo di 7,7 milioni di euro, e 64.621 monete metalliche (-8% rispetto al 2015) per un valore nominale complessivo di 90 mila euro, con un calo in valore, rispettivamente, del 2% e del 4% rispetto all'anno precedente. Il quantitativo maggiore di banconote sospette di falsità e oggetto di ritiro e/o di sequestro riguarda il taglio da 20 euro (68.457 banconote), seguito, quasi alla pari, da quello da 50 euro (65.643). Per quanto riguarda le monete, la maggioranza delle segnalazioni si riferisce al conio da 2 euro (33.270), seguito da quello da 50 centesimi di euro (16.442) e da 1 euro (14.744). L'attività di verifica effettuata dalla Banca d'Italia nel 2016 sui casi sospetti ha accertato come false 147.919 banconote (-9% rispetto al 2015), per un valore nominale complessivo di circa 6,6 milioni di euro (-4% rispetto al 2015). Per quanto attiene alle monete, il Centro di analisi istituito presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello stato, ha accertato la falsità di 68.300 pezzi (+10% rispetto al 2015), per un valore nominale complessivo di oltre 93 mila euro (+12% rispetto al 2015). I dati delle perizie differiscono perché l'attività di accertamento è ovviamente posticipata rispetto alle segnalazioni ricevute dal Mineconomia. Il ritiro delle banconote in circolazione si concentra principalmente al Nord, in particolare nel Nordovest. In Lombardia il fenomeno è rilevante in termini assoluti, mentre in termini relativi (in rapporto, per esempio, al numero dei residenti) Liguria, Piemonte, Toscana e Lazio sono messe peggio.

SEGUE DA PAG. 27

## Anagrafica agganciata all'identificativo estero

monte non c'è un acquisto (si pensi al reso da conto lavoro all'estero, al reso su vendite ecc.) oppure l'acquisto si perfeziona eventualmente solo successivamente (consignment stock, prestito d'uso ecc.) o, ancora, nel caso di cessioni a catena ante importazione, se il fornitore è italiano o, peggio ancora, è comunitario (il sistema ricevente leggerà come acquisto intra ciò che, invece, è un'importazione). Pare pertanto ragionevole ritenere che, almeno in questi casi, l'Agenzia non potrà che confermare anche a regime la soluzione transitoria ammessa per il 2017 (fornitore di comodo «Dogana» codificato con IdPaese «OO» e IdCodice «9999999999»). Soluzione peraltro che in una delle FAQ apparse il 22 settembre è stata sposata per le importazioni dalle Isole Canarie (territorio Spagnolo ma non ai fini Iva).

Acquisti intra di beni (TD10) e servizi (TD11) da chiarire. Le specifiche dei controlli impongono che quando l'IdPaese del fornitore è comunitario sia utilizzato solo il tipo documento il

TD10 o il TD11. L'impostazione è però da affinare in funzione dell'eliminazione dal 2018 (per i trimestrali) degli elenchi Intra acquisti (a questo sono proiettate quelle due codifiche). Infatti, non solo le importazioni ma, per esempio, nemmeno gli acquisti interni in reverse charge (art. 17, c. 2) da fornitore Ue sono tecnicamente acquisti Intra di beni. L'imprecisione potrebbe essere superata (ma servirà una posizione ufficiale) laddove venisse

### Confimi: nodi tecnici ma anche interpretativi

Il nuovo spesometro «è uno strumento sicuramente più razionale (elimina adempimenti ridondanti) e, criticità della periodicità infrannuale a parte, è complessivamente meno complicato della precedente polivalente ma le difficoltà, oltre che tecniche, non mancano nemmeno dal punto di vista interpretativo». Lo sottolinea Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a fisco e semplificazioni. Inaccettabile, sottolinea, che le fatture di ogni operatore siano consultabili da qualsiasi intermediario: «Così è a rischio la tutela del patrimonio informativo aziendale e ci si augura un pronto intervento del garante della privacy».



Il servizio web è temporaneamente sospeso per manutenzione. Restano attivi tutti gli altri canali di trasmissione.

Ci scusiamo per l'inconveniente.

La schermata di Entratel nella sezione dedicata allo spesometro

stabilito che i due codici vanno rispettivamente usati come il VJ9 (solo acquisti intra di beni) e VJ3 (servizi più altri acquisti) della dichiarazione annuale.

Acquisti da non residente con r.f. Uno dei dubbi più diffusi, inoltre, interessa la codificazione degli acquisti di beni da fornitori non residenti con rappre-

sentante fiscale (o identificazione diretta) in Italia. Va da sé che, per coerenza con quanto prevede la risoluzione 25/E/2015, l'anagrafica andrebbe agganciata all'IdFiscale estero e non alla partita Iva IT del fornitore, con le criticità di cui sopra per il fornitore Ue. Criticità e dubbi che, in attesa di chiarimenti ufficiali e ferma restando l'applicazione del reverse charge (N6), spingono molti a comunicare invece l'acquisto come fattura ordinaria (TD01) con la partita Iva IT che l'Anagrafe tributaria sa benissimo essere del non residente.

Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech  
—Riproduzione riservata—